

14004-20



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

MARIA VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 374/2020
PAOLO MICHELI		UP - 05/02/2020
MARIA TERESA BELMONTE		R.G.N. 20220/2019
MICHELE ROMANO		Motivazione
ELISABETTA MARIA MOROSINI	- Relatore -	Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

nel procedimento a carico di

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 09/04/2019 del GIUDICE DI PACE di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo,
che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;

udito il difensore dell'imputato, avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo
il rigetto del ricorso del Procuratore Generale.

7

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per l'annullamento della sentenza con la quale il Giudice di pace di Brescia ha condannato (omissis) in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen. per aver rivolto alla propria moglie, durante una conversazione telefonica, la seguente minaccia: "*ritira le denunce altrimenti ti farò pentire di essere nata*".

Sostiene il ricorrente che la qualificazione ai sensi dell'art. 612 cod. pen. sarebbe errata perché il fatto sarebbe riconducibile alla fattispecie della violenza privata tentata, attesa la finalizzazione della condotta ad ottenere un *facere*.

2. Il ricorso è fondato.

2.1 Il criterio distintivo tra il delitto di violenza privata e quello di minaccia risiede non nella materialità del fatto che può essere identico in ciascuna delle due fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale. Ed infatti mentre per la sussistenza della minaccia è sufficiente che l'agente eserciti genericamente una azione intimidatoria - trattandosi di reato formale con evento di pericolo imminente nella stessa azione - la violenza privata, invece, presenta sotto il profilo soggettivo un "quid pluris", essendo la minaccia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno costituito dall'essersi l'altrui volontà estrinsecata in un comportamento coartato (tra le altre Sez. 5, n. 2492 del 31/01/1991, Napoli, Rv. 186479).

In sostanza mentre nella minaccia l'atto intimidatorio è fine a se stesso e per la sussistenza del reato è sufficiente che l'agente ponga in essere la condotta minatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo imminente nella stessa condotta, viceversa nella violenza privata la minaccia (o la violenza fisica) funge da mezzo a fine e occorre che essa sia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento non di pericolo ma di danno, rappresentato dal comportamento coartato del soggetto passivo, dipendente dall'atto di intimidazione (o di violenza) subito (Sez. 5, n. 9082 del 02/03/1989, Magnolo, Rv. 181716).

Allorché si versi nell'alveo precettivo dell'art. 610 cod. pen., sarà configurabile il tentativo di violenza privata nel caso in cui l'evento, perseguito dall'agente, non si verifichi.

2.2 Nel caso di specie si contesta all'imputato il reato di cui all'art. 612 cod. pen., perché «*nel corso di una conversazione telefonica proferiva nei confronti di (omissis) la seguente espressione: "ritira le denunce altrimenti ti farò pentire di essere nata" così minacciandola di un danno ingiusto*».

Nella sentenza impugnata il giudice di pace ricostruisce il fatto negli esatti termini dell'impugnazione e rileva che l'imputato, violento e alcolista, era stato ripetutamente denunciato dalla moglie e che: «*la telefonata era stata causata dalle denunce che la persona offesa aveva sporto nei confronti dell'imputato per altri fatti. Il giorno della minaccia l'imputato telefonava alla parte offesa e con fare minaccioso la spaventava con la frase di cui al capo di imputazione [...] per spaventarla e farle ritirare le denunce*».

2.3 Il fatto deve essere ricondotto alla ipotesi del tentativo di violenza privata, in quanto la minaccia non era fine a sé stessa ma direttamente finalizzata, nella stessa prospettazione del giudice di merito, ad ottenere dalla vittima un *facere*: il ritiro delle denunce.

3. Il reato di violenza privata rientra nella competenza per materia del Tribunale, pertanto va disposta la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, per l'ulteriore corso.

L'inerenza della vicenda a rapporti familiari impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, per l'ulteriore corso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 05/02/2020

Il Consigliere estensore
Elisabetta Maria Morosini



Il Presidente
Maria Vessichelli

